



Aggiornamento PERSONALE

Circolare 8 novembre 2019

Incentivi funzioni tecniche: assoggettabilità al vincolo in materia di trattamento economico accessorio

➔ Premessa

Come abbiamo avuto modo di evidenziare nella nostra [circolare Personale 1 febbraio 2019](#), dopo la pronuncia della Corte dei Conti Sezione Autonomie con la [delibera n. 6/2018](#) (vedi [circolare Personale 4 maggio 2018](#)), secondo cui “Gli incentivi disciplinati dall’art. 113 del d.lgs. n. 50 del 2016 nel testo modificato dall’art. 1, comma 526, della legge n. 205 del 2017, erogati su risorse finanziarie individuate ex lege facenti capo agli stessi capitoli sui quali gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi e forniture, **non sono soggetti al vincolo** posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017”, con riferimento agli incentivi maturati prima del 1° gennaio 2018 (entrata in vigore della richiamata modifica introdotta dall’art. 1, comma 526, della [L. n. 205/2017](#)), sono intervenute varie sezioni regionali con i seguenti pareri discordanti:

➔ la Corte dei Conti del Veneto ([delibera n. 265](#) e [n. 429/2018](#)) e dell’Umbria ([delibera n. 14/2018](#)) hanno ritenuto che l’effetto innovativo dell’art. 5-bis si ripercuote anche sugli stanziamenti di bilancio già effettuati in precedenza; pertanto, anche gli accantonamenti nel fondo per le funzioni tecniche effettuati negli anni 2016 e 2017, per gli incentivi rispetto ai quali al 1° gennaio 2018 non risultava ancora maturato il diritto alla relativa corresponsione, possono considerarsi esclusi dal computo della spesa per il personale e dai limiti del trattamento economico accessorio;

➔ la Corte dei Conti della Lombardia ([delibera n. 258/2018](#)), la Corte dei Conti del Lazio ([delibera n. 57/2018](#)), la Corte dei Conti del Veneto ([delibera n. 405/2018](#)) e la Corte dei Conti dell’Umbria ([delibera n. 56/2019](#)) hanno sostenuto, invece, che la nuova forma di copertura del fondo introdotta dal comma 5-bis (esclusione dai limiti) inizia ad applicarsi ai contratti pubblici il cui progetto dell’opera o del lavoro sono stati approvati ed inseriti nei documenti di programmazione dopo il 1° gennaio 2018 o, per le altre tipologie di appalti, il cui affidamento del contratto è stato deliberato dopo tale data; di conseguenza,

gli incentivi previsti negli anni 2016 e 2017 sarebbero da includere nel tetto dei trattamenti accessori ex art. 23, comma 2, [D.Lgs. n. 75/2017](#).

Al fine di dirimere la questione, la Corte dei Conti delle Marche, con la [deliberazione n. 30/2019](#), ha pertanto chiesto l'intervento della Sezione delle Autonomie.

➔ **La nuova pronuncia della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie**

Esprimendosi sulla questione di massima posta dalla Corte dei Conti delle Marche, la [Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, con la delibera n. 26/2019](#), ha enunciato il seguente principio di diritto:

“Gli incentivi tecnici previsti dall'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, così come integrato dal comma 5-bis dello stesso articolo, maturati nel periodo temporale che decorre dall'entrata in vigore dello stesso, fino al giorno anteriore all'entrata in vigore del citato comma 5-bis (1° gennaio 2018), sono da includere nel tetto dei trattamenti economici accessori di cui all'art. 1, comma 236, L. n. 208/2015, successivamente modificato dall'art. 23, comma 2, D. Lgs. n. 75/2017, pur se la provvista dei predetti incentivi sia già stata predeterminata nei quadri economici dei singoli appalti, servizi e forniture. “

Viene, pertanto, rafforzato l'effetto innovativo (e non retroattivo) della modifica all'art. 113 del [D.Lgs. n. 50/2016](#), introdotta dall'art. 1, comma 526, della [L. n. 205/2017](#), e di conseguenza:

➔ **gli incentivi funzioni tecniche maturati dal 19/04/2016 al 31/12/2017 sono assoggettati al limite del trattamento economico accessorio del personale** di cui all'art. 1, comma 236, [L. n. 208/2015](#), fino al 31/12/2016, e all'art. 23, comma 2, [D.Lgs. n. 75/2017](#), dall'1/1/2017; questo anche con riferimento agli accantonamenti già previsti nei quadri economici dei singoli lavori, servizi e forniture, per i quali al 1° gennaio 2018 non risulterebbe ancora maturato il diritto alla relativa corresponsione; per tali incentivi risulta, pertanto, confermato il principio di diritto a suo tempo già espresso dalla Corte dei conti Sezione delle Autonomie con le delibere [n. 7](#) e [n. 24/2017](#);

➔ **gli incentivi funzioni tecniche maturati dall'1/1/2018 sono esclusi dal limite al trattamento economico accessorio del personale** di cui all'art. 23, comma 2, del [D.Lgs. n. 75/2017](#), per i progetti delle opere o dei lavori approvati ed inseriti nei documenti di programmazione dopo il 1° gennaio 2018 o, per le altre tipologie di appalti, il cui affidamento del contratto è stato deliberato dopo tale data.

In questo caso, quindi, si applica il principio enunciato dalla Corte dei Conti Sezione Autonomie con la [delibera n. 6/2018](#).

In conclusione, per stabilire se gli incentivi funzioni tecniche rientrano nella 1^ o nella 2^ fattispecie, anche alla luce del tenore letterale dell'art. 113, comma 5-bis, del [D.Lgs. n. 50/2016](#), riteniamo si possa fare riferimento all'anno di imputazione contabile in bilancio della relativa opera, servizio o fornitura.

➔ **Effetto retroattivo del Regolamento comunale per la ripartizione degli incentivi funzioni tecniche**

Con la recente [deliberazione n. 385/2019, la Corte dei Conti della Lombardia](#) ha confermato, in linea con l'orientamento prevalente in materia, che il regolamento comunale può disciplinare con effetto retroattivo la ripartizione delle risorse accantonate per gli incentivi funzioni tecniche, escludendo tuttavia la possibilità di applicare criteri

non conformi con quelli in vigore al tempo dell'attività incentivabile (vedi anche la [delibera Corte Conti Piemonte n. 135/2018](#)).

Pertanto, il prescritto regolamento comunale, anche se approvato dopo il 1° gennaio 2018, può legittimamente disciplinare anche la ripartizione delle risorse accantonate per gli incentivi relativi al periodo dal 19/04/2016 al 31/12/2017, per i quali si dovrà tuttavia tenere necessariamente conto dei relativi effetti sul vincolo in materia di trattamento economico accessorio del personale, sulla base della nuova [pronuncia della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie n. 26/2019](#).

➔ Nuova contabilizzazione degli incentivi funzioni tecniche

Come anticipato nella nostra [circolare Ragioneria 12 giugno 2019](#), alla quale si rimanda per ulteriori approfondimenti, con il [decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri del 1° agosto 2019](#) sono stati aggiornati i principi contabili D.Lgs. n. 118/2011, tra cui il paragrafo 5.2 dell'[allegato n. 4/2](#), per definire le modalità di registrazione degli impegni riguardanti gli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del [D.Lgs. n. 50/2016](#) (art. 3, comma 1); al riguardo è stato testualmente previsto:

“Gli impegni di spesa riguardanti gli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del D. Lgs. 50 del 2016, compresi i relativi oneri contributivi ed erariali, sono assunti a carico degli stanziamenti di spesa riguardanti i medesimi lavori, servizi e forniture cui si riferiscono, nel titolo II della spesa ove si tratti di opere o nel titolo I, nel caso di servizi e forniture. L'impegno è registrato, con imputazione all'esercizio in corso di gestione, a seguito della formale destinazione al fondo delle risorse stanziato in bilancio, nel rispetto dell'articolo 113, comma 2 e seguenti ed è tempestivamente emesso il relativo ordine di pagamento a favore del proprio bilancio, al Titolo terzo delle entrate, tipologia 500 “Rimborsi e altre entrate correnti”, categoria 3059900 “Altre entrate correnti n.a.c.”, voce del piano dei conti finanziario E.3.05.99.02.001 Fondi incentivanti il personale (art. 113 del D. Lgs. 50/2016). La spesa riguardante gli incentivi tecnici è impegnata anche tra le spese di personale, negli stanziamenti riguardanti il fondo per la contrattazione integrativa, nel rispetto dei principi contabili previsti per il trattamento accessorio e premiale del personale. La copertura di tale spesa è costituita dall'accertamento di entrata di cui al periodo precedente, che svolge anche la funzione di rettificare il doppio impegno, evitando gli effetti della duplicazione della spesa. Tali modalità di registrazione sono adottate anche per la quota del 20% prevista dal comma 4 dell'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 (c.d. "fondo innovazione") destinata all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione nonché per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento, che, a seguito della formale destinazione al fondo delle risorse stanziato in bilancio, nel rispetto dell'articolo 113, comma 2 e seguenti, è impegnata a carico degli stanziamenti di spesa riguardanti i lavori, servizi e forniture con imputazione all'esercizio in corso di gestione, ed è tempestivamente emesso il relativo ordine di pagamento a favore del proprio bilancio, al Titolo terzo delle entrate, tipologia 500 “Rimborsi e altre entrate correnti”, categoria 3059900 “Altre entrate correnti n.a.c.”. Tale quota del 20% è impegnata anche tra le spese correnti o di investimento in base alla natura economica della spesa, nel rispetto del principio contabile della competenza finanziaria. La copertura di tale spesa è costituita dall'accertamento di entrata di cui al periodo precedente, che svolge anche la funzione di rettificare il doppio impegno, evitando gli effetti della duplicazione della spesa”.

Di conseguenza, con l'art. 5, comma 1, lett. a) 2), del medesimo D.M., all'allegato 6 – Piano dei conti integrato - sono modificate, con decorrenza 1° gennaio 2020 (art. 5, comma 2), le descrizioni delle seguenti voci:

- ➔ codice E.3.05.99.02.000, Fondi incentivanti il personale (art. 113 D.Lgs. 50/2016);
- ➔ codice E.3.05.99.02.001, Fondi incentivanti il personale (art. 113 D.Lgs. 50/2016).

Viene introdotta, quindi, una sorta di sistemazione contabile, per coerenza con i codici SIOPE, ai fini dell'erogazione al personale dei trattamenti accessori, i cui oneri rimangono comunque a carico "degli stanziamenti di spesa riguardanti i medesimi lavori, servizi e forniture cui si riferiscono, nel titolo II della spesa ove si tratti di opere o nel titolo I, nel caso di servizi e forniture", come previsto dall'art. 113, comma 5-bis, del [D.Lgs. n. 50/2016](#); per cui, a nostro avviso, questo non muta i principi alla base della [pronuncia della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie n. 6/2018](#), secondo cui "... la contabilizzazione prescritta ora dal legislatore sembra consentire di desumere l'esclusione di tali risorse dalla spesa del personale e dalla spesa per il trattamento economico accessorio".

Ricordiamo che è disponibile il software Entionline per il **Fondo decentrato 2019**, che supporta l'operatore **nella creazione e nella gestione (destinazione, calcolo economie da riportare, calcolo vincoli, generazione tab. 15 per Conto del Personale, modulistica, ...)** del Fondo 2019 per la **contrattazione decentrata**; per ulteriori informazioni e per entrare senza impegno nella versione DEMO, potete cliccare sul seguente link:

[Fondo 2019 per la contrattazione decentrata](#)

Per ulteriori informazioni potete contattare l'agente di zona o scrivere a servizi@entionline.it oppure telefonare allo 030/2531939.

Ricordiamo che sono disponibili i corsi Entionline per adempiere all'**obbligo di formazione annuale Anticorruzione per l'anno 2019**:

[Vai al programma dei corsi](#)

Per quanto invece riguarda i **corsi di formazione Anticorruzione in-house**, avvertiamo che sono oramai rimasti pochissimi giorni disponibili entro la fine dell'anno, per cui invitiamo gli enti interessati a provvedere in questi giorni alle richieste per la formazione 2019.

Per ulteriori informazioni potete contattare l'agente di zona o scrivere a servizi@entionline.it oppure telefonare allo 030/2531939.

Se non avete ricevuto una circolare precedente o comunque desiderate che vi venga reinviata, potete richiederla a: redazione@entionline.it oppure via fax allo 02/87366244.

Ultime circolari Personale:

Circolare Personale 4 novembre - Notiziario

Circ. Pers. 31 ottobre - La formazione del personale: limiti di spesa e pianificazione delle attività formative

Circolare Personale 28 ottobre - Notiziario

Circolare Personale 25 ottobre - Decorrenza progressioni economiche

Circolare Personale 21 ottobre - Notiziario

Circolare Personale 18 ottobre - Utilizzo graduatorie concorsi pubblici - Aggiornamento

Circolare Personale 14 ottobre - Notiziario

Circolare Personale 11 ottobre - Trattamento economico dell'attività lavorativa prestata in giorno festivo

Circolare Personale 7 ottobre - Notiziario

Circolare Personale 4 ottobre - Chiarimenti Aran: risorse da destinare alle posizioni organizzative

Circolare Personale 30 settembre - Notiziario

Circolare Personale 27 settembre - Permessi e orario di lavoro: ultimi orientamenti applicativi Aran